Your World First

C/M/S/
Law.Tax

Newsletter
18 dicembre 2014

"Decreto Semplificazioni"

D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014

INDICE

Premessa		3
1.	Dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1)	3
2.	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta (art. 2)	3
3.	Esecuzione dei rimborsi IVA (art. 13)	3
4.	Rimborso dei crediti d'imposta in conto fiscale (art. 14)	4
5.	Razionalizzazione delle comunicazioni dell'esercizio di opzione (art. 16)	4
6.	Società in perdita sistematica (art. 18)	4
7.	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento (art. 20)	4
8.	Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi "black list" (art. 21)	5
9.	Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (iscrizione al VIES - art. 22)	5
10.	Semplificazione elenchi INTRASTAT servizi (art. 23)	5
11.	Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori assicurativi esteri (art. 24)	5
12.	Sanzioni per omissione o inesattezza dei dati statistici indicati negli elenchi INTRASTAT (art. 25)	5
13.	Ritenute su provvigioni - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi (art. 27)	6
14.	Responsabilità solidale negli appalti (art. 28, comma 1)	6
15.	Salvaguardia dei crediti erariali vantati nei confronti di società estinte (art. 28, commi 4 e 5)	6
16.	Rettifica IVA per crediti non riscossi in caso di accordi di ristrutturazione e piani attestati (art. 31)	6
17.	Allineamento definizione prima casa IVA-registro (art. 33)	6

Premessa

Con il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, il legislatore è intervenuto con una serie di modifiche normative finalizzate a semplificare o ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Di seguito si riporta una sintesi dei principali interventi di maggior interesse per la generalità delle imprese. I riferimenti agli articoli, ove non diversamente specificato, dovranno intendersi fatti al predetto Decreto Legislativo - d'ora in avanti "il Decreto" - che è entrato in vigore dal 13 dicembre 2014.

1. Dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1)

A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile, entro il 15 aprile di ogni anno, il modello 730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi i pensionati) e assimilati (con talune esclusioni per quest'ultima tipologia reddituale).
Il modello 730 precompilato potrà essere accettato o modificato dal contribuente. Rimane ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.
La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile in via telematica:

- direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF-dipendenti o un professionista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro, abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini e le modalità applicative delle predette disposizioni.

2. Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta (art. 2)

Le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta dovranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti.
Tale adempimento è introdotto al fine di consentire l'adozione della dichiarazione dei redditi Modello 730 precompilato, di cui si è detto al precedente paragrafo.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica una sanzione pari a Euro 100,00. La sanzione non si applica se la certificazione trasmessa è errata ma viene corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini e le modalità applicative delle predette disposizioni.

3. Esecuzione dei rimborsi IVA (art. 13)

L'art. 38bis del DPR n. 633/1972 in materia di esecuzione dei rimborsi IVA è stato integralmente sostituito al fine di semplificare le procedure di rimborso ed ampliare i casi di esonero dall'obbligo di prestare garanzie a beneficio dei contribuenti "virtuosi". In particolare:

- la soglia per la richiesta di rimborso del credito IVA (annuale o infrannuale) senza obbligo di prestare apposita garanzia è stata aumentata da Euro 5.164,57 a Euro 15.000,00;
- per importi superiori a Euro 15.000,00 è stata prevista la possibilità di richiedere il rimborso - annuale o infrannuale - senza obbligo di prestare apposita garanzia qualora sia apposto il visto di conformità da parte dei soggetti abilitati - o la sottoscrizione alternativa dei revisori legali - sulla dichiarazione IVA annuale o sull'istanza per il rimborso infrannuale.

Oltre all'apposizione del visto sarà necessario allegare, alla dichiarazione IVA annuale ovvero all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento;
b) la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
c) l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
d) non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso (se è presentata da società di capitali non quotate), azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;

e) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La garanzia resta ancora dovuta per rimborsi di ammontare superiore a Euro 15.000,00 richiesti dalle seguenti categorie di contribuenti, considerate più "a rischio" per gli interessi erariali:

- soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012;
- soggetti che nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica, se la differenza tra gli importi accertati e l'ammontare dell'imposta o del credito dichiarati è superiore:
  al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000,00;
  al 5% degli importi dichiarati se questi sono superiori a Euro 150.000,00 ma non a Euro 1.500.000,00;
  all'1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000,00, se questi superano Euro 1.500.000,00;
- soggetti che presentano i modelli dichiarativi IVA a rimborso o le istanze per il rimborso infrannuale senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- soggetti che richiedono il rimborso del credito IVA emergente all'atto della cessazione dell'attività.

Le ulteriori modalità applicative e termini delle nuove disposizioni saranno definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Rimborso dei crediti d'imposta in conto fiscale (art. 14)

Per l'esecuzione dei rimborsi dei crediti d'imposta erogati dagli agenti della riscossione (c.d. rimborsi in conto fiscale), viene mantenuto il termine di 60 giorni nell'ipotesi di richiesta di rimborso da parte del contribuente mentre, nell'ipotesi di ricezione dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio competente, l'agente della riscossione dovrà adempiere entro 20 giorni (termine non previsto dalla disposizione previgente). Inoltre è stato stabilito che, contestualmente al rimborso, debbano essere liquidati gli interessi. Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015.

5. Razionalizzazione delle comunicazioni dell'esercizio di opzione (art. 16)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, vengono razionalizzate e uniformate le modalità di esercizio delle opzioni per particolari regimi fiscali. In particolare, dovranno essere comunicate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende far valere l'opzione (ad es. Mod. UNICO 2015 qualora si intenda far decorrere l'opzione dal periodo d'imposta 2015):

- l'opzione per la trasparenza fiscale e quella per il consolidato fiscale;
- l'opzione per la determinazione del reddito imponibile in via forfetaria prevista per le imprese marittime (c.d. Tonnage Tax);
- l'opzione per il calcolo dell'IRAP con le regole disposte per le società di capitali da parte di soggetti IRPEF in contabilità ordinaria.

6. Società in perdita sistematica (art. 18)

A decorrere dal periodo di imposta 2014, la disciplina che qualifica come "non operative" le società in perdita sistematica troverà applicazione laddove si verifichino cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo. Pertanto, per i soggetti c.d. "solari", la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014 solo qualora risultino perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia per i periodi dal 2009 al 2013) ovvero vi sia una perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno risulti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011).

7. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento (art. 20)

E' eliminato l'obbligo, per il cedente o prestatore che effettui transazioni con esportatori abituali, di effettuare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute (di cui al D.L. n. 746/1983 convertito dalla Legge n. 17/1984).

La dichiarazione di intento prevista per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA dovrà essere trasmessa telematicamente dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate - che rilascerà apposita ricevuta - e poi consegnata, unitamente

alla ricevuta di presentazione, al fornitore o prestatore (ovvero in dogana).
Per non incorrere in sanzioni, il fornitore o prestatore, prima dell'effettuazione dell'operazione in regime di non imponibilità, oltre a farsi consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta dovrà riscontrare telematicamente l'avvenuta trasmissione della dichiarazione da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate.
I dati delle dichiarazioni di intento ricevute dovranno comunque essere riepilogati nella dichiarazione IVA annuale.
Le nuove disposizioni avranno efficacia per le dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Le relative modalità applicative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre u.s.

8. Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi "black list" (art. 21)

A decorrere dalle operazioni poste in essere nel 2014, i soggetti tenuti a comunicare le operazioni intercorse con Paesi "black list", sono obbligati ad effettuare la comunicazione - con periodicità annuale e per via telematica - qualora l'ammontare complessivo annuale delle operazioni sia superiore a Euro 10.000,00. La nuova previsione sostituisce la precedente che prevedeva l'esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo non superiore a Euro 500,00.

9. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (iscrizione al VIES - art. 22)

L'opzione per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie esercitata in sede di apertura della partita IVA determinerà l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (c.d. VIES).
Non sarà, dunque, necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell'opzione per potere effettuare cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi. Inoltre, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre u.s., è stato chiarito che l'inclusione opera immediatamente anche per i soggetti che richiedono l'iscrizione al VIES successivamente all'inizio dell'attività. Qualora un soggetto non presenti alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, l'Agenzia delle Entrate opererà l'esclusione dall'elenco, previo invio di apposita comunicazione al soggetto interessato. Inoltre, qualora la verifica dell'esattezza e della completezza dei dati comunicati in sede di inizio attività dia esito negativo, l'Ufficio provvederà ad emanare provvedimento di cessazione della partita IVA e di esclusione della stessa dalla banca dati VIES.

10. Semplificazione elenchi INTRASTAT servizi (art. 23)

L'art 23 del Decreto mira a semplificare il contenuto informativo degli elenchi INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi c.d. "generiche". In particolare, con provvedimento da emanare a cura del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli elenchi INTRASTAT saranno modificati in relazione alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7*quater* (prestazioni di servizi su beni immobili, di trasporto, di ristorazione, locazione e simili) e 7*quinquies* (prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche) del DPR n. 633/1972, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti:

- i numeri di identificazione IVA delle controparti;
- il valore totale delle transazioni;
- il codice identificativo della prestazione;
- il paese di pagamento.

11. Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori assicurativi esteri (art. 24)

Il rappresentante fiscale delle imprese assicuratrici estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi dovrà presentare entro il 31 maggio di ciascun anno (e non più mensilmente), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente.
E' inoltre previsto che anche le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentino entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente.

12. Sanzioni per omissione o inesattezza dei dati statistici indicati negli elenchi INTRASTAT (art. 25)

In caso di omissione o inesattezza dei dati statistici indicati negli elenchi INTRASTAT, le sanzioni

amministrative si renderanno applicabili solo alle imprese soggette alle rilevazioni del c.d. Programma Nazionale ISTAT, il cui ultimo elenco include gli operatori che, nel mese di riferimento, hanno realizzato cessioni o acquisti intracomunitari per un importo pari o superiore ad Euro 750.000,00.
Le sanzioni si applicheranno una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato.

13. Ritenute su provvigioni - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi (art. 27)

Nei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, l'applicazione della ritenuta commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte, in luogo della misura ordinaria del 50%, è subordinata al rilascio di una dichiarazione con cui il percipiente attesti di avvalersi nell'esercizio della propria attività in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (cfr. art. 25*bis*, comma 2, del DPR n. 600/1973). Tale dichiarazione, secondo la norma attuale, deve essere spedita entro il 31 dicembre di ogni anno tramite raccomandata AR ed ha effetto per l'intero anno solare successivo.
L'art. 27 del Decreto dispone che la dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà quindi valida sino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati criteri, termini e modalità di presentazione (che dovranno includere anche la trasmissione via PEC).

14. Responsabilità solidale negli appalti (art. 28, comma 1)

E' disposta l'abrogazione della norma che prevede, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

15. Salvaguardia dei crediti erariali vantati nei confronti di società estinte (art. 28, commi 4 e 5)

E' disposto che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese; ciò al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate dagli effetti estintivi determinati dalla cancellazione dal Registro delle imprese.
I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

16. Rettifica IVA per crediti non riscossi in caso di accordi di ristrutturazione e piani attestati (art. 31)

Il diritto di recuperare l'IVA versata all'Erario - e non incassata - secondo il meccanismo della nota di variazione previsto dall'articolo 26 del DPR n. 633/1972, è esteso alle ipotesi in cui il mancato pagamento dipenda da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), ovvero da un piano attestato ai sensi dell'art. 67, lettera d), della medesima Legge.

17. Allineamento definizione prima casa IVA-registro (art. 33)

La definizione di "prima casa" rilevante ai fini IVA per l'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% viene allineata a quella già vigente a decorrere dal 1° gennaio 2014 per l'Imposta di Registro.
Conseguentemente l'aliquota IVA agevolata trova applicazione per le case di abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 ed A9, mentre non assumono più alcuna rilevanza le caratteristiche dell'immobile individuate dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1989 a cui la norma previgente, ai soli fini IVA, faceva rinvio.

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Guido Zavadini
guido.zavadini@cms-aacs.com

Alessandra Bellerio
alessandra.bellerio@cms-aacs.com

ROMA
Via Agostino Depretis, 86
00184
Italia
T - +39 06 478151
F - +39 06 483755

MILANO
Galleria Passarella, 1
20122
Italia
T - +39 02 48011171
F - +39 02 48012914

© CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Dicembre 2014)

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:
Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edinburgo, Francoforte, Ginevra, Glasgow, Istanbul, Kiev, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Rio de Janeiro, Roma, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

www.cmslegal.com